Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 maggio 1954** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 aprile 1954, n. 129.

Sostituzione della tabella C annessa al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi di impresa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La tabella *C* annessa al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituita dalla tabella annessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — VILLABRUNA — PICCIONI — DE PIETRO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

TABELLA *C*

Classificazione dei generi di prodotti o merci

(Le parti dei prodotti e delle merci elencate nella presente tabella si intendono compresi nella stessa classe cui appartiene il prodotto o la merce a meno che non siano indicati nella tabella come voce a sè stante).

1. - Prodotti chimici per l'industria, la scienza, la fotografia, l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura;
concimi per terreni (naturali e artificiali);
preparati estintori;
tempere e preparati chimici per la saldatura;
prodotti chimici per conservare gli alimenti;
materie per la concia;
sostanze adesive per l'industria.

2. Colori, vernici, lacche;
materie preservative contro la ruggine e contro il deterioramento del legno;
materie tintorie;
mordenti;
resine;
metalli in fogli e in polvere per pittori e decoratori.

3. - Preparati per lavare la biancheria e altre sostanze per il bucato;
preparati per pulire, lustrare, sgrassare, raschiare;
saponi;
profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per i capelli, dentifrici.

4. Olii e grassi industriali (esclusi gli olii e grassi commestibili e gli olii essenziali);
lubrificanti;
preparati per agglomerare la polvere;
preparati combustibili (comprese le essenze per motori) e materie illuminanti;
ceri, candele, lumini da notte e lucignoli.

5. Prodotti farmaceutici, veterinari, igienici;
prodotti dietetici per fanciulli e ammalati;
impiastri, materiale di medicazione;
materie per piombare i denti e per impronte dentarie;
disinfettanti;
preparati per distruggere erbacce ed animali nocivi.

6. Metalli comuni, grezzi e semilavorati, e loro leghe;
ancore, incudini, campane, materiali da costruzione laminati e fusi;
rotaie e altri materiali metallici per le ferrovie;
catene (escluse le catene motrici per veicoli);
cavi e fili metallici non elettrici;
serrami;
tubi metallici;
casseforti e cassette;
sfere d'acciaio;
ferri per cavallo;
chiodi e viti;
altri prodotti in metallo (non prezioso) non compresi in altre classi;
minerali.

7. Macchine e macchine utensili;
motori (eccetto che per veicoli);
accoppiamenti e cinghie di trasmissione (eccetto che per veicoli);
grandi strumenti per l'agricoltura;
incubatrici.

8. Utensili e strumenti a mano;
coltelleria, forchette e cucchiai;
armi bianche.

9. Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, elettrici (compresa la radio), fotografici, cinematografici, ottici, di peso, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento;
apparecchi automatici funzionanti con l'introduzione di una moneta o d'un gettone;
macchine parlanti;
registratori di cassa, macchine calcolatrici;
apparecchi estintori.

10. Strumenti e apparecchi di chirurgia, di medicina, di odontoiatria e di veterinaria (compresi gli arti, gli occhi e i denti artificiali).

11. Impianti d'illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccazione, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e sanitari.

12. - Veicoli;
apparecchi di locomozione per terra, per aria e per acqua.
13. - Armi da fuoco;
munizioni e proiettili;
sostanze esplosive;
fuochi d'artifizio.
14. - Metalli preziosi, leghe e oggetti fabbricati con tali materie o placcati (eccetto coltelleria, forchette e cucchiai);
gioielleria, pietre preziose;
orologeria e altri strumenti cronometrici.
15. Strumenti di musica (ad eccezione delle macchine parlanti e degli apparecchi radio).
16. - Carta e articoli di carta, cartone e articoli di cartone;
stampati, giornali e periodici, libri;
articoli per rilegature;
fotografie;
oggetti di cancelleria, materie adesive (per la cancelleria);
materiali per artisti, pennelli per pittori;
macchine da scrivere e articoli per ufficio (eccetto i mobili);
materiale d'istruzione o d'insegnamento (eccetto gli apparecchi);
carte da gioco;
caratteri da stampa;
stampi tipografici.
17. Guttaperca, gomma elastica, balata e succedanei, oggetti fabbricati con tali materie non compresi in altre classi;
materiali per la calafatura, lo stoppamento e l'isolamento;
amianto, mica e loro prodotti;
tubi flessibili non metallici.
18. Cuoio e imitazioni del cuoio, articoli fabbricati con tali materie non compresi in altre classi;
pelli;
bauli e valigie;
ombrelli da pioggia, ombrelli da sole e bastoni;
fruste, finimenti e selleria.
19. - Materiali da costruzione, pietre naturali e artificiali, cemento, calce, calcina, gesso e rena;
tubi di pietra o di cemento;
prodotti per la costruzione delle strade;
asfalto, pece e bitume;
case trasportabili;
monumenti in pietra;
camini.
20. Mobili, specchi, cornici;
articoli (non compresi in altre classi) in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, osso di balena, tartaruga, ambra, madreperla, schiuma di mare, celluloide e surrogati di tali materie.
21. - Piccoli utensili e recipienti portatili per uso domestico e per la cucina (non in metalli preziosi o in placcato);
pettini e spugne;
spazzole (eccetto i pennelli):
materiali per la fabbricazione di spazzole;
strumenti e materiale di pulitura;
paglia di ferro;
vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi.
22. Corde, spaghi, reti, tende, copertoni, vele, sacchi;
materie per imbottitura (crino, capoc, piume, alghe di mare, ecc.);
materie fibrose grezze per la tessitura.
23. Fili.
24. Tessuti;
coperte da letto e da tavola;
articoli tessili non compresi in altre classi.
25. - Articoli di vestiario, compresi gli stivali, le scarpe e le pantofole.
26. - Merletti e ricami, nastri e lacci;
bottoni, bottoni automatici, uncinetti e occhielli, spilli e aghi;
fiori artificiali.
27. - Tappeti, stoini, stuoie, linoleum e altri prodotti per coprire i pavimenti;
tappezzeria (eccetto in tessuto).
28. - Giuochi, giocattoli;
articoli per la ginnastica e per lo sport (esclusi gli articoli di vestiario);
ornamenti e decorazioni per alberi di Natale.
29. - Carne, pesce, pollame e cacciagione;
estratti di carne;
frutta e legumi conservati, essiccati e cotti;
gelatine, confetture;
uova, latte e altri prodotti di latteria;
olii e grassi commestibili;
conserve, alimenti in salamoia.
30. Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, surrogati del caffè;
farine e preparati fatti di cereali, pane, biscotti, focacce, pasticceria e confetteria, gelati commestibili;
miele, sciroppo di melassa;
lievito, polvere per lievitare;
sale, mostarda;
pepe, aceto, salse;
spezie;
ghiaccio.
31. Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi;
animali vivi;
frutta e legumi freschi;
semi, piante vive e fiori naturali;
sostanze alimentari per gli animali;
malto.
32. Birra;
acque minerali e gassose e altre bevande non alcoliche;
sciroppi e altri preparati per fare bevande.
33. Vini, spiriti e liquori.
34. Tabacco grezzo e lavorato;
articoli per fumatori;
fiammiferi.

Visto, *il Ministro per l'industria e il commercio*
VILLABRUNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 gennaio 1954, n. 130.

Istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Firenze il 14 luglio 1953, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Firenze. E' approvata, altresì, l'annessa dichiarazione aggiuntiva in data 31 ottobre 1953.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di microbiologia in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze, nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i

contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1954

EINAUDI

SEGNI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1954
Atti del Governo, registro n. 82, *foglio n.* 155. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1954, n. 131.

Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Per i grassi alimentari solidi diversi dal burro e dal grasso suino, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, si intendono tutti i grassi di origine vegetale ed animale diversi dal burro e dal grasso suino, sia al naturale sia che abbiano subito manipolazioni atte a modificare in tutto o in parte i caratteri fisici, fisico-chimici e chimici del grasso primitivo.

Debbono altresì ritenersi grassi alimentari solidi diversi dal burro e dal grasso suino, il burro ed i grassi suini che abbiano subito manipolazioni tali da modificare le loro caratteristiche fisiche, fisico-chimiche e chimiche, nonchè tutti gli oli di origine vegetale ed animale che abbiano subito le stesse manipolazioni.

I grassi alimentari solidi, di cui all'art. 1 della legge, possono essere costituiti da un solo grasso o da miscele di più grassi.

La denominazione « margarina » di cui all'art. 6, comma primo, della legge, deve essere usata anche per indicare i grassi alimentari solidi che risultino dalla emulsione con acqua di un solo grasso alimentare di origine animale o vegetale diverso dal burro e dal grasso suino.

Le « paste bianche » provenienti dalla demargarinizzazione o dalla destearizzazione degli oli vegetali, i grassi naturali e le miscele di essi, addizionati di zucchero, di aromi o di altre sostanze da destinarsi alla preparazione di prodotti dolciari, anche se emulsionati con acqua, sono escluse dalla disciplina di cui alla legge 4 novembre 1951, n. 1316.

Art. 2.

I produttori di grassi alimentari solidi che gestiscono più stabilimenti di produzione, anche se situati nello stesso Comune, debbono provvedersi della relativa licenza per ciascun stabilimento da loro gestito.

I produttori di grassi alimentari solidi che gestiscono magazzini per il commercio all'ingrosso in Comuni diversi da quello in cui si trova lo stabilimento di produzione debbono provvedersi di licenza per il commercio all'ingrosso dei prodotti stessi in ciascun Comune in cui si trovano i magazzini predetti.

I commercianti di grassi alimentari solidi che gestiscono magazzini all'ingrosso in più Comuni debbono munirsi della licenza relativa in ciascun Comune in cui si trovano i magazzini predetti.

Art. 3.

La domanda per il rilascio di licenza di fabbricazione deve contenere:

a) il nome o la ragione sociale e la sede della impresa richiedente;

b) l'indicazione dell'ubicazione dei locali di lavorazione e di deposito della fabbrica per la quale è chiesta la licenza;

c) la descrizione degli impianti e delle principali norme di lavorazione.

Nella domanda deve essere, inoltre, indicata l'eventuale denominazione di fantasia che, ai sensi dell'articolo 10 della legge, può essere apposta sugli involucri.

La domanda per il rilascio di licenza per la gestione di deposito all'ingrosso deve contenere:

1) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa richiedente;

2) l'indicazione della ubicazione dei locali di deposito di cui l'impresa dispone nel territorio del Comune.

Alla domanda per il rilascio di licenza, sia per la fabbricazione che per la gestione di depositi all'ingrosso, debbono essere unite la pianta dei locali in scala non inferiore a 1 a 100 e la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa, nonchè la quietanza del deposito per le spese degli accertamenti sanitari.

Le imprese richiedenti dovranno versare alla Tesoreria provinciale, nell'apposito conto a favore della prefettura la somma occorrente per il rimborso delle spese per gli accertamenti sanitari nella misura che sarà stabilita dal prefetto, in relazione al prevedibile costo di controllo. La liquidazione definitiva delle spese sarà fatta dal prefetto, il quale disporrà o la restituzione della somma versata in supero o il versamento nella forma suindicata dell'eventuale complemento.

Art. 4.

Le trasformazioni degli impianti, gli ampliamenti o trasferimenti dei locali di lavorazione o di deposito, nell'ambito del territorio del Comune, debbono essere autorizzati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Alla relativa domanda deve essere allegata la descrizione tecnica dei nuovi impianti e la planimetria dei nuovi locali in scala non inferiore a 1 a 100, nonchè la quietanza del deposito per le spese degli accertamenti sanitari, fatto presso la Tesoreria provinciale. L'autorizzazione è annotata sulla licenza di esercizio.

Art. 5.

I locali destinati alla produzione, alla manipolazione ed al confezionamento dei grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini debbono rispondere alle vigenti norme igienico-sanitarie, in special modo per quanto riguarda l'ampiezza, l'aereazione, l'illuminazione, la protezione dagli insetti, dalla polvere e dagli animali.

I locali predetti debbono essere muniti di un numero sufficiente, in rapporto a quello degli operai, di spogliatori, lavabi e latrine in perfette condizioni igieniche. Il pavimento e le pareti fino ad altezza non inferiore a m. 1,60 dei singoli reparti debbono essere costruiti in modo da permettere il lavaggio ed il rapido deflusso delle acque usate a tale scopo a mezzo di appropriati chiusini. L'attrezzatura dello stabilimento deve essere sistemata in modo da consentire una perfetta pulizia.

Sia l'impianto idrico che le fognature debbono rispondere alle norme igienico-sanitarie vigenti al riguardo.

I locali di deposito sia delle imprese produttrici sia delle imprese che esercitano il commercio all'ingrosso debbono essere rispondenti alle normali regole di igiene.

Al personale addetto alla preparazione, manipolazione e vendita della margarina e dei grassi idrogenati alimentari si applicano le disposizioni di cui all'art. 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 6.

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari deve essere eseguito dal medico provinciale, coadiuvato da personale tecnico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi

Il medico provinciale, constatata la rispondenza degli stabilimenti e dei depositi ai requisiti di cui agli articoli precedenti, dà parere favorevole alla concessione della licenza o all'autorizzazione di cui all'art. 4. Diversamente, lo stesso medico provinciale concede un termine per le necessarie modifiche.

Trascorso tale termine, il medico provinciale, previo nuovo sopraluogo, esprime parere definitivo.

Art. 7.

Nei locali di deposito all'ingrosso possono essere detenuti tanto la margarina ed i grassi idrogenati alimentari quanto il burro e gli altri grassi naturali, purchè gli uni e gli altri prodotti siano già confezionati a norma di legge per il consumo diretto.

Il divieto di cui all'art 5, ultimo comma, della legge deve intendersi anche per prodotti confezionati a norma di legge nel loro involucro originale.

Art. 8.

Alla margarina ed ai grassi idrogenati alimentari possono essere aggiunte, quali sostanze conservative, il cloruro di sodio ed il borato di sodio, quest'ultimo in quantità non superiore al 2 per mille.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge, alla margarina ed ai grassi idrogenati alimentari deve essere aggiunto come rivelatore olio di sesamo in modo che il grasso allorchè sottoposto ad esame, dia, diluito nel rapporto da 1 a 20 con altro grasso privo di olio di sesamo, ancora la reazione cromatica caratteristica.

L'aggiunta dell'olio di sesamo alla margarina deve essere fatta al più tardi durante l'ultima fase di lavorazione.

La margarina non può essere asportata dai locali di lavorazione prima dell'aggiunta dell'olio di sesamo.

L'aggiunta dell'olio di sesamo ai grassi idrogenati alimentari deve essere effettuata prima della solidificazione e, comunque, prima che gli stessi vengano immessi nei recipienti.

Art. 10.

Le imprese produttrici di margarina e di grassi idrogenati alimentari che intendono fabbricare tali sostanze per l'esportazione, con caratteristiche difformi da quelle fissate dalla legge, in base al disposto della legge stessa, debbono presentare domanda all'Ufficio provinciale industria e commercio competente per territorio.

La domanda deve indicare:

a) i quantitativi di margarina e dei grassi idrogenati alimentari che si intende produrre;

b) i requisiti richiesti;

c) lo stabilimento in cui si intende effettuare la lavorazione ed il periodo entro cui si prevede compierla.

Alla domanda deve essere unita la richiesta di importazione, con la indicazione dei requisiti del prodotto.

Le imprese predette debbono tenere un registro di carico e scarico dei quantitativi di margarina e dei grassi idrogenati alimentari, aventi caratteristiche diverse da quelle prescritte dalla legge da esse prodotti in base alla autorizzazione ottenuta. Tale registro, a pagine numerate, deve essere vistato, prima dell'uso, dall'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio che ha rilasciato l'autorizzazione.

Entro trenta giorni dalla data della esportazione le imprese produttrici debbono presentare all'Ufficio predetto il certificato doganale comprovante l'avvenuta esportazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1954

EINAUDI

PELLA — MALVESTITI — VANONI — GAVA — SALOMONE

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 152. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1954, n. 132.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Cartagena (Colombia) ed istituzione di un Consolato di 2ª categoria nella stessa località, nonchè modificazione della circoscrizione territoriale del Consolato di 2ª categoria di Barranquilla.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Cartagena (Colombia) alle dipendenze del Consolato di 2ª categoria in Barranquilla, è soppressa.

Art. 2.

E' istituito un Consolato di 2ª categoria in Cartagena (Colombia) con la seguente circoscrizione territoriale: i dipartimenti di Bolivar e di Cordova.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del Consolato di 2ª categoria di Barranquilla è modificata come segue: i dipartimenti di Atlantico, Magdalena e intendenza della Guajira.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1954

EINAUDI

PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, *foglio n.* 164. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1954, n. 133.

Istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria in Rotterdam (Paesi Bassi).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituito un Vice consolato di 2ª categoria in Rotterdam (Paesi Bassi) alle dipendenze del Consolato d'Italia in Amsterdam.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1954

EINAUDI

PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, *foglio n.* 165. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1954.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Salerno per il triennio 1954-1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i propri decreti 15 marzo 1951-18 aprile 1952 e 9 aprile 1953, con i quali è stato provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Salerno per il triennio 1951-1953;

Considerato che col 31 dicembre 1953, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Salerno pel triennio 1954-1956 i signori:

Lettieri prof. Raffaele, medico chirurgo;
Merlino prof. Antonio, medico chirurgo;
Sala dott. Umberto, pediatra;
Santacroce avv. Paolo, esperto in materie amministrative;
Modena prof. Augusto, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1954

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1954
Registro n. 90 *Presidenza, foglio n.* 98. — FLAMIA

(2006)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1954.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Vercelli per il triennio 1954-1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 2 febbraio 1952, col quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Vercelli per il triennio 1951-1953;

Considerato che col 31 dicembre 1953, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Vercelli pel triennio 1954-1956 i signori:

Bertini prof. dott. Giovanni, medico chirurgo;
Erba dott. Elio, medico chirurgo;
Ferri prof. dott. Umberto, pediatra;
Guelpa avv. Eugenio, esperto in materie amministrative;
Provaglio prof. Luigi, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1954

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1954
Registro n. 90 *Presidenza, foglio n.* 104. — FLAMIA

(2022)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1954.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Benevento per il triennio 1954-1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 21 maggio 1951, col quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Benevento per il triennio 1951-1953;

Considerato che col 31 dicembre 1953, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Benevento pel triennio 1954-1956 i signori:

Falbo dott. Enrico, medico chirurgo;
Salomone Megna dott. Armando, medico chirurgo;
Acone dott. Vincenzo, pediatra;
Mele avv. Ettore, esperto in materie amministrative;
Ambrosino dott. Vittorio, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1954

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1954
Registro n. 90 *Presidenza, foglio n.* 103. — FLAMIA

(2021)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1954.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1953, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Milano;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Milano n. 00382 in data 12 febbraio 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Agostini Serafino, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Associazione industriale lombarda), in quanto impossibilitato ad intervenire alle riunioni della Commissione provinciale per il collocamento, con l'avvocato Ramaccini Umberto, della medesima organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Agostini Serafino è sostituito con l'avv. Ramaccini Umberto, quale rappresentante dei datori di lavoro, nella Commissione provinciale per il collocamento di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1954

(1941) *Il Ministro*: VIGORELLI

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1954.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 30 settembre 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Ancona;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Ancona n. 41965/7 in data 19 dicembre 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Mattioni Attilio, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Camera confederale del lavoro C.G.I.L.), in quanto impossibilitato ad intervenire alle riunioni della Commissione provinciale per il collocamento, con il sig. Cacciarru Pierino, della medesima organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Mattioni Attilio è sostituito con il sig. Cacciarru Pierino, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1954

(1866) *Il Ministro*: VIGORELLI

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1954.

Concessioni di importazione temporanea.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 3 febbraio 1954;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, di sei mesi, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea istituite o già prorogate con i controindicati provvedimenti:

Concessione da prorogare	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata
1) Borato di sodio naturale (borace greggio) per la produzione di perborato di sodio (con validità fino al 27 febbraio 1954).	Decreto Ministeriale 16 settembre 1953, *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 9 novembre 1953.	28- 2-1954
2) Carta di pura cellulosa per il rivestimento di cavi e di conduttori elettrici (con validità fino all'11 febbraio 1954).	Decreto Ministeriale 16 settembre 1953, *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 9 novembre 1953.	12- 2-1954
3) Conchiglie di trocas per la fabbricazione di bottoni (con validità fino al 17 febbraio 1954).	Decreto Ministeriale 18 giugno 1953, *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 17 agosto 1953.	18- 2-1954
4) Dischi di trocas per la fabbricazione di bottoni (con validità fino al 17 febbraio 1954).	Decreto Ministeriale 18 giugno 1953, *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 17 agosto 1953.	18- 2-1954
5) Lavori di materie plastiche (pagliette) per la fabbricazione e decorazione di berretti, borse, ed altri articoli da esportare (con validità fino al 17 febbraio 1954).	Decreti Ministeriali 18 giugno e 16 settembre 1953, *Gazzetta Ufficiale* nn. 186 e 257 del 17 agosto e 9 novembre 1953.	18- 2-1954
6) Marmo in blocchi per essere lavorato (con validità fino all'11 febbraio 1954).	Decreto Ministeriale 16 settembre 1953, *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 9 novembre 1953.	12- 2-1954
7) Miele greggio per essere raffinato e confezionato in recipienti (con validità fino all'11 febbraio 1954).	Decreto Ministeriale 16 settembre 1953, *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 9 novembre 1953.	12- 2-1954
8) Miele depurato per essere impiegato nella fabbricazione di prodotti dell'industria dolciaria (con validità fino al 27 febbraio 1954).	Decreto Ministeriale 30 giugno 1953, *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 27 agosto 1953.	28- 2-1954
9) Obiettivi fotografici per essere montati su fotocamere oppure per essere adattati su speciali montature (con validità fino al 27 febbraio 1954).	Decreto Ministeriale 16 settembre 1953, *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 9 novembre 1953.	28- 2-1954
10) Pelli semplicemente conciate per essere rifinite (con validità fino al 27 febbraio 1954).	Decreto Ministeriale 16 settembre 1953, *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 9 novembre 1953.	28- 2-1954
11) Perle di vetro per la fabbricazione di corone da rosario (con validità fino all'11 febbraio 1954).	Decreto Ministeriale 16 settembre 1953, *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 9 novembre 1953.	12- 2-1954
12) Radici di liquirizia per la produzione di estratti di liquirizia in pani, in biglie ed in polvere nonchè di pastigliati (con validità fino al 17 febbraio 1954).	Decreto Ministeriale 18 giugno 1953, *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 17 agosto 1953.	18- 2-1954
13) Ramiè pettinato per la fabbricazione di cappelli, trecce e lavori vari di paglia (con validità fino al 27 febbraio 1954).	Decreto Ministeriale 16 settembre 1953, *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 9 novembre 1953.	28- 2-1954

Concessione da prorogare	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata
14) Ritagli di maglierie di cotone e misti cotone e fibre artificiali, di cascami di cotone e di seta artificiale per essere trasformati in filati (con validità fino al 27 febbraio 1954).	Decreto Ministeriale 16 settembre 1953, *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 9 novembre 1953.	28- 2-1954
15) Sughero naturale grezzo di spessore superiore ai mm. 30, per essere impiegato nella fabbricazione di turaccioli per l'imbottigliamento di vini, vermouth e liquori in esportazione, o nella fabbricazione di turaccioli destinati direttamente all'esportazione (con validità fino al 27 febbraio 1954).	Decreto Ministeriale 30 giugno 1953, *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 27 agosto 1953.	28- 2-1954
16) Getti di acciaio e sue leghe, comunque doganalmente classificabili, per la fabbricazione di utensili e strumenti per la lavorazione del legno e dei metalli (con validità fino al 27 febbraio 1954).	Decreto Ministeriale 30 giugno 1953, *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 27 agosto 1953.	28- 2-1954
17) Ghisa per la produzione di lingotti di acciaio (con validità fino all'11 febbraio 1954).	Decreto Ministeriale 16 settembre 1953, *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 9 novembre 1953.	12- 2-1954
18) Materiali metallici per la fabbricazione di cuscinetti a sfere ed a rotolamento e loro parti (con validità fino all'11 febbraio 1954).	Decreto Ministeriale 16 settembre 1953, *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 9 novembre 1953.	12- 2-1954
19) Motori, parti staccate ed accessori di autoveicoli per la costruzione, unitamente a materiali nazionali, di autoveicoli « a cassa portante » o « monoscocca » (con validità fino al 27 febbraio 1954).	Decreto Ministeriale 16 settembre 1953, *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 9 novembre 1953.	28- 2-1954
20) Recipienti interni, che non risultino fatturati per la importazione definitiva, per essere vuotati dei prodotti in essi contenuti e quindi rispediti all'estero (con validità fino all'11 febbraio 1954).	Decreto Ministeriale 16 settembre 1953, *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 9 novembre 1953.	12- 2-1954
21) Recipienti nuovi, di qualsiasi materia e tipo, interni ed esterni, per essere riempiti di prodotti da esportare (con validità fino al 31 dicembre 1953).	Legge 11 marzo 1953, n. 205, *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1953.	1- 1-1954

Art. 2.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea della seguente merce per gli scopi contrassegnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale la importazione temporanea è consentita	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
Datteri freschi	Per essere sottoposti a disinfezione, maturazione artificiale, lavorazione ed impacco.	kg. 500	4 mesi

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1954

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1954
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 240. — LESEN

(2018)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1954.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata « Alpe di Poti », sita nell'ambito del comune di Arezzo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Arezzo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 31 maggio 1952 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona denominata « Alpe di Poti », sita nell'ambito del comune di Arezzo;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Arezzo senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta, oltre a costituire, con il bosco di abeti che occupa la sommità dell'altura, un quadro naturale di singolare bellezza offre vari ed interessanti punti di vista verso la Val di Chiana e la Val Tiberina;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Arezzo, comprendente gli immobili segnati alla sezione Valdarno, al foglio n. 99, particelle 31, 32, 33, 56, 57, 64, 58, 61, al foglio n. 116 particelle 30, 96, 2, 3, 4, 5 e al foglio n. 117 particelle 7, 8, 9, 5, 12, 10, 11, 6, 15, 13, 16, 18, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 39, 38, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni in generale contenute nella legge stessa, e in particolare si prescrivono le seguenti norme:

A) qualunque utilizzazione della fustaia esistente dovrà essere autorizzata sia dal Corpo delle foreste, sia dalla competente Soprintendenza ai monumenti;

B) le costruzioni che dovessero sorgere nella zona, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza stessa, sia per quanto riguarda l'eventuale lottizzazione dei terreni, sia per quanto riguarda i progetti delle singole costruzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Arezzo.

La Soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Arezzo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 aprile 1954

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Arezzo

Il giorno 31 maggio 1952 la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali si è riunita ad Arezzo, presso l'ufficio staccato della Soprintendenza ai monumenti in casa Vasari.

(*Omissis*).

La Commissione passa quindi all'esame della questione relativa alla zona dell'Alpe di Poti, nel comune di Arezzo. L'Alpe di Poti è costituita da un'insieme di alti colli che sovrastano la città raggiungendo l'altezza di circa 1000 metri con i ripiani principali. E' evidente l'eccezionale importanza panoramica e la bellezza della zona dominante l'immenso anfiteatro della Valle di Chiana e della Valle Tiberina, ricca di acque, destinata ad un sicuro sviluppo turistico per la grande possibilità di valorizzazione come ideale soggiorno montano a pochi chilometri da Arezzo. Le aree più importanti sono state recentemente acquistate dalla Società industria agricola di Roma, la quale ha impiantato prima alcune baracche in lamiera di ferro e legno per lo sfruttamento come soggiorno estivo, ed attualmente ha in progetto la costruzione di un gruppo di sei casette uguali a schiera lungo la strada, di aspetto estetico assolutamente inadatto all'ambiente e con ubicazione tale da compromettere irrimediabilmente la bellezza naturale della zona e la visione del magnifico panorama. I contatti diretti e bonari con il rappresentante della Società, sig. Umberto Perotta di Benevento, ripetutamente tentati allo scopo di opportunamente consigliare e guidare lo sfruttamento intrapreso hanno sortito esito totalmente negativo.

Il dott. Mannozzi rappresentante del Corpo delle foreste prende la parola insistendo sulla importanza eccezionale della zona di Poti e sulla necessità assoluta di disciplinare e guidare le iniziative di sfruttamento. Informa che è in corso la costituzione di un Demanio di Stato tendente a valorizzare le bellezze panoramiche e naturali con sistemazioni e rimboschimenti.

I componenti la Commissione assentono unanimi alle parole del dott. Mannozzi.

Il presidente prof. Salmi si compiace di questa unanimità che dimostra quanto sia spontaneamente sentita l'importanza di Poti in sè e per la città di Arezzo.

La Commissione quindi ritiene che l'Alpe di Poti debba essere tutelata a termini di legge contro ogni deturpazione.

(*Omissis*).

(2020)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1954.

Partecipazione dei Comuni e delle Provincie della Sicilia al provento della imposta generale sull'entrata, prevista dagli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, che disciplina provvisoriamente i rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione siciliana;

Visti gli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, con i quali, a decorrere dal 1° gennaio 1952, sono attribuite ai Comuni ed alle Province quote del provento complessivo dell'I.G.E. riscossa nell'esercizio finanziario precedente;

Visto il parere 27 gennaio 1953, n. 165, del Consiglio di Stato, Sezione 3ª;

Considerato che l'ordinamento degli Enti locali della Sicilia, di competenza della Regione ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, non è stato sinora attuato;

Ritenuto che, ferma restando allo Stato la titolarità del tributo, l'I.G.E. percetta in Sicilia viene riscossa dalla Regione;

Ritenuto che le citate norme della legge 2 luglio 1952, n. 703, in mancanza di disposizioni limitative, siano applicabili anche in Sicilia, nell'attuale stato dell'ordinamento amministrativo, con i criteri già stabiliti a favore degli altri Enti locali, sulla base del gettito

dell'imposta generale sull'entrata realizzata nell'intero territorio nazionale, tenendo conto delle somme assegnate per lo stesso titolo dalla Regione siciliana a favore dei propri Enti locali;

Visto il decreto del Ministro per le finanze di intesa con quello per il tesoro in data 26 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1952, registro n. 21 Finanze, foglio n. 366, concernente i criteri e le modalità per la ripartizione delle suaccennate partecipazioni;

Decreta:

Ai Comuni ed alle Province della Sicilia sono attribuite le quote di partecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata contemplate dagli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, salvo conguaglio a norma del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, a decorrere dal 1° gennaio 1952, con le modalità ed i criteri stabiliti con il decreto interministeriale 26 luglio 1952, tenendo conto delle somme assegnate dalla Regione siciliana per lo stesso titolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 aprile 1954

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1954
Registro n. 10, foglio n. 347

(2041)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 28 aprile 1954:

Gatta Matteo, notaio residente nel comune di Monte Sant'Angelo, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Manfredonia, stesso distretto;

Bertagni Guido, notaio residente nel comune di Savigno, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Bologna;

Misomalo Carlo, notaio residente nel comune di Arcugnano, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Vicenza;

Farace Nicola, notaio residente nel comune di Biccari, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Lucera;

Vinci Filomena, notaio residente nel comune di Grotte di Castro, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Spoleto, distretto notarile di Terni;

Spedale Gaspare, notaio residente nel comune di Canicattì, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Alcamo, distretto notarile di Trapani;

Bartolini Cesare, notaio residente nel comune di Campiglia Marittima, distretto notarile di Livorno, è trasferito nel comune di Piombino, stesso distretto;

Conti Mario, notaio residente nel comune di Cassano delle Murge, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Locorotondo, stesso distretto;

Vanzo Vittorio, notaio residente nel comune di Lonato, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Vestone, stesso distretto;

Piccione Casimiro, notaio residente nel comune di Cesarò, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Santa Maria di Licodia, stesso distretto;

Cesarò Gaetano, notaio residente nel comune di Fiumefreddo di Sicilia, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Riposto, stesso distretto.

(2043)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento del comune di Felino (Parma) ai fini della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti.

Con decreto interministeriale 10 aprile 1954, n. 15200.I.B.509, il comune di Felino (Parma) è stato riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni, ai sensi e per gli effetti della legge 9 agosto 1948, n. 1078.

(2042)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 100

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 3 maggio 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
	—	—
Borsa di Bologna	624,83	632,25
» Firenze	624,80	629,50
» Genova	624,80	632,50
» Milano	624,82	632,25
» Napoli	624,83	633,30
» Palermo	—	—
» Roma	624,78	633 —
» Torino	624,85	633 —
» Trieste	624,83	—
» Venezia	624,82	632,50

Media dei titoli del 3 maggio 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,30
Id. 3,50 % 1902	63,35
Id. 3 % lordo	81,10
Id. 5 % 1935	96,475
Redimibile 3,50 % 1934	81,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,425
Id. 5 % 1936	92,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,70

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 3 maggio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,80
1 dollaro canadese	»	632,62

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina	Lit.	1749,44

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90.46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
Cons. 3.50 % (1906)	849171	Ronga Erminia di Giovanni, nubile, dom. a Palermo	1.400 —
Rendita 5% (1935)	170752 (nuda proprietà)	Lanciai Wanda fu Michelangelo, dom. a Giaveno (Torino), con usufrutto ad Arbib Rosa Bianca fu Giacomo vedova Cortese, dom. a Roma	325 —
Id.	172698 (nuda proprietà)	Come sopra	10 —
Id.	175559 (nuda proprietà)	Come sopra, con usufrutto ad Arbib Bianca Rosa fu Giacomo vedova Cortese, dom. a Roma	25 —
P. R. 3,50 % (1934)	123683 (nuda proprietà	Rostan Margherita fu Antonio, minore, sotto la tutela di Boujour Giovanni fu Sigismondo, dom. a Torre Pellice (Torino), con usufrutto a Gay Rosa di Pietro vedova di Rostan Lamy, domiciliata in Torino	332,50
Id.	333665	De Luca Sante fu Cesidio, interdetto sotto la tutela della madre Chiulli Giuseppina fu Nicola, dom. a Pietranico (Chieti).	1.029 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 15 aprile 1954 *Il direttore generale*: SALIMEI

(1929)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 26.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2469 — Data: 16 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Cassa centrale di risparmio V. E. Sede di Palermo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2485 — Data: 16 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Cassa centrale di risparmio V. E. Sede di Palermo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4087 — Data: 28 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Cassa centrale di risparmio V. E. Sede di Palermo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6493 — Data: 31 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Cavaliere Giovanni fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 694 — Data: 13 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Aversa Carmelo di Carlo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1062 — Data: 8 marzo 1943 — Ufficio chè rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: de Lillo Arturo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Capitale L 7200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1350 — Data: 10 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione: Saruggia Maria fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 2600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 247 — Data: 15 gennaio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Tumedei Raffaele fu Sante — Titoli del Debito pubblico. Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 3000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 15 aprile 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(1935)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 19.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5% (1935)	170833	85 —	Lampugnani Ermenegildo fu *Franco*, minore, sotto la patria potestà della madre Bider Melany fu Quintino vedova Lampugnani, dom. a Milano.	Lampugnani Ermenegildo fu *Francesco*, ecc., come contro.
Id.	183489	55 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	170259	125 —	Lampugnani *Quintino* fu *Franco*, ecc., come sopra.	Lampugnani *Quintino Virginio Pietro* fu *Francesco*, ecc., come sopra.
Id.	170832	85 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	183488	55 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	112797	9.500 —	Tavazza Giovanni fu Paolo, dom. a Milano.	Tavazza Giovanni fu Paolo, *interdetto sotto la tutela di Giulini Achille fu Luigi*, dom. in Milano.
Id.	171237	25 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	448039	507,50	De Divitiis Giuseppe fu Giacinto, dom. a Baronissi (Salerno), con usufrutto vitalizio a Clarizia *Giulia* fu Felice vedova De Divitiis Giacinto.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Clarizia *Maria Giulia* fu Felice vedova De Divitiis Giacinto.
Id.	146979	175 —	*Seidita Maria Assunta* di Giuseppe, moglie di Lo Scalzo Angelo fu Salvatore, dom. in Alessandria della Rocca (Girgenti).	*Sedita Mariassunta* di Giuseppe, moglie di Lo Scalzo Angelo, ecc., come contro.
Id.	515425	1.225	Peracchio *Luigina* di Luigi, moglie di Robotti Mario, dom. a Masserano Vercellese (Vercelli).	Peracchio *Silvia Luigina* di Luigi, ecc., come contro.
Id.	531870	7.000 —	Peracchio *Silvia* di Luigi, moglie di Robotti Mario, dom. a Masserano Vercellese (Vercelli).	Peracchio *Silvia Luigina* di Luigi, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	234762	3.455 —	Daiqui *Elena* fu Matteo vedova Consigliere, dom. in Genova.	Daiqui *Rosa Giovanna Elena Cristina* fu Matteo, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(1298) Roma, addì 11 marzo 1954 *Il direttore generale:* SALIMEI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Capaci (Palermo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 31 marzo 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Capaci, società cooperativa in nome collettivo avente sede a Capaci (Palermo) e pone l'azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del succitato regio decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del Capo del disciolto Ispettorato del credito in data 12 novembre 1942, col quale il dott. Umberto Filosto è stato nominato commissario liquidatore della predetta Cassa;

Considerato che il cennato commissario liquidatore ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Gaetano Donato di Umberto è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Capaci (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione del dott. Umberto Filosto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1954

(1922) *Il Governatore:* MENICHELLA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di L'Aquila.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1954, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di L'Aquila;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del professore De Cupis Adriano, componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte, il quale non può attendere a dette funzioni;

Decreta:

Il prof. De Mauro Giovanni Battista, dell'Università degli studi di Roma, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di L'Aquila, in sostituzione del prof. De Cupis Adriano.

Roma, addì 23 marzo 1954

Il Ministro: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1954
Registro n. 9 *Grazia e giustizia, foglio n.* 396. — OLIVA

(2035)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per titoli ai posti vacanti di segretario generale provinciale di 2ª classe (grado II) della provincia di Arezzo; di segretario capo di 1ª classe (grado III) del comune di Vittoria (Ragusa); di segretario capo di 2ª classe (grado IV) dei comuni di Molinella (Bologna), Scandicci (Firenze), Troia (Foggia), Reggello (Firenze) e Todi (Perugia).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti vacanti di segretario generale provinciale di 2ª classe (grado II) della provincia di Arezzo; di segretario capo di 1ª classe (grado III) del comune di Vittoria (Ragusa); di segretario capo di 2ª classe (grado IV) dei comuni di Molinella (Bologna), Scandicci (Firenze), Troia (Foggia), Reggello (Firenze) e Todi (Perugia).

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Province;

e) funzionari dei gruppi *A* e *B* dell'Amministrazione civile dell'interno;

i quali tutti abbiano i requisiti e si trovino nelle condizioni prescritte dalla legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda in carta da bollo da L. 200, per ognuno dei concorsi, ai quali intendono partecipare, corredate ognuna di esse dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento) intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, specificando la causale del pagamento.

I concorrenti, devono, inoltre, accludere alla domanda i documenti che essi ritengono di produrre nel proprio interesse, compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente documenti e titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale questi erano allegati, unendo però ad ogni domanda gli elenchi completi in carta semplice dei titoli e documenti.

Gli aspiranti di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 del presente decreto devono produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno Direzione generale degli affari generali e del personale dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) devono produrre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale e vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato con qualifica di capo ripartizione o vice segretario;

2) copia del regolamento con relativa pianta organica, autenticata dalla prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autentica notarile;

4) estratto dell'atto di nascita;

5) certificato di regolare condotta morale e civile;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

8) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo o legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai numeri 5), 6), 7) e 8) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, sia che vengano presentati per la prima volta, sia se allegati a precedenti domande di concorso.

Roma, addì 24 aprile 1954

p. *Il Ministro*: RUSSO

(2037)

Revoca del decreto Ministeriale 18 marzo 1954 relativo al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) del comune di Sondrio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 18 marzo 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo successivo, con il quale veniva indetto il concorso per titoli per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Sondrio;

Considerato che il precedente titolare della sede ha rinunziato alla promozione al grado superiore per conservare la titolarità della sede stessa che pertanto deve considerarsi indisponibile;

Ritenuta la necessità di revocare il suddetto provvedimento;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 18 marzo 1954, con il quale veniva indetto il concorso per titoli per il posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) del comune di Sondrio, è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1954

p. *Il Ministro*: RUSSO

(2036)

Graduatoria del concorso al posto di segretario provinciale generale di Iª classe (grado I) vacante nella provincia di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 24 ottobre 1953, per il conferimento del posto di segretario provinciale generale di prima classe (grado I) vacante nella provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto Ministeriale 23 marzo 1954, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario provinciale generale di prima classe (grado I) vacante nella provincia di Reggio Calabria, nell'ordine appresso indicato.

1) Carminelli dott. Etrusco . . . punti 82,54 su 132
2) Bellonzi dott. Fides . . . . » 82,50 »
3) Petriccione dott. Alberto . . . » 80,68 »
4) Grifi dott. Ubaldo . . . . » 78,50 »
5) Palmieri dott. Francesco . . . » 71 — »
6) Livi dott. Filiberto . . . . » 67,09 »
7) Turri dott. Gian Pietro . . . » 62 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 aprile 1954

p. *Il Ministro*: RUSSO

(2038)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventidue posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il precedente decreto 21 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti addì 11 febbraio 1954, registro n. 2 Azienda di Stato foreste demaniali, foglio n. 41, col quale veniva bandito il concorso per esami a ventidue posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato;

Visto il regolamento organico per il personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 31 ottobre 1930, n. 1885, e modificato coi regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Decreta:

La Commissione esaminatrice dei candidati al concorso di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Miraglia dott. Francesco, consigliere di Stato.

Membri:

Sacchi dott. Giulio, direttore generale del Corpo forestale dello Stato;

Giordano ing. prof. Guglielmo, ispettore superiore del Corpo forestale dello Stato;

Boaga ing. prof. Giovanni, ordinario di topografia presso la Facoltà di ingegneria di Roma;

Tofani prof. Mario, ordinario di economia agraria dell'Università di Firenze.

Segretario:

Inghilleri dott. Calogero, ispettore superiore del Corpo forestale dello Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1954

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1954
Registro n. 2 Foreste demaniali, foglio n. 136. — RELLEVA

(2034)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del concorso a cinque posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto 29 dicembre 1953, con il quale è stato bandito un concorso per esame teorico-pratico a cinque posti di sostituito avvocato dello Stato di seconda classe;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Determina:

Le prove scritte per esame del concorso a cinque posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe, indetto con il decreto summenzionato, avranno luogo nei giorni 28, 29, 31 maggio e 1° giugno 1954 ed inizio alle ore 8,30 nella sede dell'Avvocatura generale dello Stato, in via dei Portoghesi n. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 26 aprile 1954

L'Avvocato generale: SCOCA

(2044)

PREFETTURA DI FORLI'

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui furono dichiarate le vincitrici del concorso stesso;

Visto il telegramma in data 13 aprile 1954, con cui il sindaco di Meldola rende noto che l'ostetrica Milandri Malvina ha rinunciato alla nomina a titolare della condotta di Teodorano di Meldola;

Considerato che pur essendo trascorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della graduatoria, possa farsi luogo, ai sensi del quarto capoverso dell'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, alla nomina di una nuova candidata se questa avesse già conseguito la nomina per altra sede;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Giulianini Jole è dichiarata vincitrice del concorso di cui in narrativa per la sede di Teodorano di Meldola.

Forlì, addì 24 aprile 1954

Il prefetto: MAZZA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867, del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui furono dichiarate le vincitrici del concorso stesso;

Vista la lettera in data 17 corrente con cui la signora Rafucci Giuseppina ha rinunciato alla condotta ostetrica di Ranchio di Sarsina;

Considerato che pur essendo scaduto il termine di sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria possa farsi luogo ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, alla nomina della candidata dichiarata idonea che segue nella graduatoria la rinunciataria se questa abbia conseguito altra nomina;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Locatelli Gentile è dichiarata vincitrice del concorso di cui in narrativa per la sede di Ranchio di Sarsina.

Forlì, addì 24 aprile 1954

Il prefetto: MAZZA

(2050)

PREFETTURA DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il decreto n. 2408 del 30 gennaio 1950, col quale è stato indetto il concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Ritenuta la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice;

Veduta la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei veterinari partecipanti al concorso di cui in premessa:

1. Calderone dott. Antonio Franco . . . punti 111,25
2. Moresca dott. Pietro . . . . . . » 98 —
3. Torre dott. Valerio . . . . . . » 84,95
4. Giordano dott. Leonardo . . . . . » 81,58
5. Carnabuci dott. Vincenzo . . . . . » 78,83
6. Parisi dott. Francesco . . . . . . » 78,01
7. Fugazzotto dott. Nino . . . . . . » 77,96
8. Picciolo dott. Giacomo . . . . . . » 77,68
9. Di Leo dott. Salvatore . . . . . . » 76 —
10. D'Amico dott. Carmelo . . . . . . » 73,94
11. Lo Presti dott. Andrea . . . . . . » 71,45
12. Lo Passo dott. Oscar . . . . . . » 70,50
13. Cultrera dott. Francesco . . . . . » 64,82
14. Cacciola dott. Filippo . . . . . . » 61 —
15. Buemi dott. Salvatore . . . . . . » 56,50

Messina, addì 20 aprile 1954

Il prefetto: TORRISI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il decreto n. 21164 del 26 marzo u. s., col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei veterinari partecipanti al concorso per i posti di veterinario condotto, vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949, indetto con decreto n. 2408 del 30 gennaio 1930;

Visto l'ordine di preferenza, espresso dai candidati nelle loro domande di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie, comunali o consorziali, a fianco di ciascuno indicate;

1) Calderone dott. Antonio Franco: Taormina;

2) Moresca dott. Pietro: consorzio Gioiosa Marea-Piraino-Sant'Angelo di Brolo;

3) Torre dott. Valerio: consorzio Moio Alcantara-Roccella Valdemone-Malvagna;

4) Giordano dott. Leonardo: consorzio Longi-Mirto-Frazzanò-Caprileone;

5) Carnabuci dott. Vincenzo: consorzio Limina-Antillo-Roccafiorita.

Messina, addì 20 aprile 1954

Il prefetto: TORRISI

(2001)

PREFETTURA DI PISTOIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pistoia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio precedente decreto n. 23071/San., in data 17 novembre 1953, con il quale venne approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso per posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pistoia al 30 novembre 1952, nonchè l'altro decreto n. 23070/San., in pari data, con il quale venivano proclamati i vincitori del concorso stesso, e venivano loro assegnate le sedi cui avevano diritto;

Preso atto che col cennato decreto n. 23070 venne assegnata al dott. Biagioli Cirano la condotta veterinaria di Tizzana alla quale l'interessato, con sua nota in data 6 marzo 1954, ha dichiarato di rinunciare;

Ritenuto che si rende necessario chiamare a ricoprire il posto di veterinario condotto di Tizzana il dott. Giusti Luigi il quale è il primo fra i concorrenti idonei che seguono il dott. Biagioli Cirano che nella graduatoria di merito abbia messo nell'ordine di preferenza la condotta di Tizzana con precedenza su tutte le altre;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del cennato decreto n. 23070/San. in data 17 novembre 1953, il dott. Giusti Luigi è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Tizzana resasi disponibile a seguito della rinunzia del dott. Biagioli Cirano.

Pistoia, addì 3 aprile 1954

Il prefetto: DAL CORTIVO

(2052)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.